

Modifica del “Regolamento esecutivo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici”

La Presidenza della CEI, nella riunione del 26 settembre 2011, ha approvato la modifica dell'articolo 3, comma 1, paragrafo e), del Regolamento esecutivo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici, il cui testo è pubblicato nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 2003, pp. 284-295.

Scopo dell'intervento è il riallineamento del Regolamento esecutivo alle modifiche della normativa statale concernente i beni culturali, contenuta nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), operate dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106.

Tale modifica ha innalzato da cinquanta a settant'anni la soglia oltre la quale restano assoggettati, salvo verifica, alla disciplina prevista per i beni culturali i beni immobili delle persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Si riporta qui di seguito la parte innovata del Regolamento esecutivo:

ART. 3

Ammontare dei contributi

1. I contributi della CEI per i beni culturali sono concessi negli importi seguenti:

[...]

- e) per edifici di culto che hanno interesse storico-artistico: un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile per interventi di restauro e di consolidamento statico, per interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle pertinenze, per la messa a norma dell'impianto elettrico e di riscaldamento. Sono esclusi gli edifici di autori viventi o la cui realizzazione sia inferiore a settant'anni e gli edifici di autori deceduti costruiti da oltre settant'anni, per i quali le competenti Soprintendenze hanno esplicitamente escluso ogni interesse storico-artistico;